

VERBALE DI ACCORDO

In data 28 maggio 2004, in Perugia presso la sede della Associazione Industriali

tra

- . ANCE Perugia - Sindacato dei Costruttori Edili della Provincia di Perugia, rappresentata dal Presidente Carlo Carini
- . FENEAL/UIIL di Perugia rappresentata dal Segretario Regionale Franco Righetti
- . FILCA/CISL rappresentata dal Segretario Regionale Osvaldo Cecconi
- . FILLEA/CGIL rappresentata dal Segretario Provinciale Graziano Massoli

considerato

che le parti firmatarie, con il presente accordo, portano a compimento l'impegno in tema di sicurezza sul lavoro nel settore dell'edilizia iniziato a partire dalla sottoscrizione del c.c.n.1. 5 luglio 1995 e proseguito sino alla firma deWultimo c.c.p.1. 3 febbraio 2003, completando la costituzione di un "sistema" di sicurezza sul lavoro stabile e strutturato per il settOre dell'edilizia; .

che in tal modo si è inteso fornire agli addetti ed alle imprese del settore certezze operative e punti di riferimento efficaci, atti a garantire la piena applicazione del D.Leg. n. 626/1994, nonché a certificare la coerenza dei comportamenti in materia di sicurezza sul lavoro delle imprese edili che partecipano aWinsieme degli Enti paritetici contrattuali di categoria;

che detto "sistema" di sicurezza strutturato potrà altresì meglio garantire le stazioni appaltanti, a partire da quelle pubbliche, circa le previsioni e gli obblighi introdotti dal D.Leg. n. 494/1996;

visti

gli articoli 18, 19 e 20 del Decreto Legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modifiche ed integrazioni;

l'art. 88 del vigente c.c.n.i.;

l'accordo provinciale 3 febbraio 2003;

si conviene

l'individuazione del Rappresentante per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) per le imprese edili ed affini della provincia di Perugia, tenute all'iscrizione alla locale Cassa Edile, secondo il seguente accordo.

Art. 1 - Scopi

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è il soggetto che rappresenta direttamente i lavoratori nei confronti dell'impresa in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro, nonché in materia di ambiente di lavoro.

Nell'ambito del progetto generale della sicurezza sul lavoro, è obiettivo prioritario del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza realizzare un'effettiva prevenzione dei rischi nei luoghi di lavoro, in collaborazione con i responsabili dell'impresa, in relazione alle attribuzioni di cui all'art. 19 del Decreto legislativo n. 626/1994.

, Art. 2 - Ambito di attività

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza di ambito territoriale (R.L.S.T.) opera nella zona assegnatagli, con riferimento alle imprese edili in tale zona operanti, nelle quali non sia stato nominato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Le zone sono costituite in modo omogeneo nell'ambito della Provincia di Perugia.

Art. 3 - Attribuzioni

Il R.L.S.T. esercita le attribuzioni previste dall'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo n. 626/1994, con le garanzie e le facoltà di cui ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 19.

Il R.L.S.T. non può svolgere attività sindacale.

Tra l'altro, non può compiere attività di proselitismo o di propaganda, così come non può promuovere assemblee o proporre rivendicazioni. Può invece partecipare, su richiesta dei lavoratori, ad assemblee riguardanti argomenti strettamente inerenti la salute, la sicurezza e l'ambiente di lavoro.

Art. 4 - Numero

Il numero degli R.L.S.T. per la provincia di Perugia è di tre unità ed è verificato - ed eventualmente modificato mediante accordo - dalle parti firmatarie, in

3relazione all'andamento delle entrate del "Fondo per la sicurezza" di cui al successivo articolo 5, ai rimborsi alle imprese ed alle esigenze del settore.

Art. 5.- Contribuzione

Agli oneri per la realizzazione del presente accordo si provvede mediante un sistema di mutualizzazione tra le imprese iscritte o comunque tenute ad iscriversi alla Cassa Edile di Perugia, le quali devono contribuire, a partire dal 1 luglio 2004, con un'aliquota pari allo 0,13%, da applicare sugli elementi della retribuzione utili per il calcolo delle aliquote contributive da versare alla Cassa Edile di Perugia.

A tutte le anzidette imprese, nelle quali sia eletto dai lavoratori il rappresentante per la sicurezza, verrà rimborsata su richiesta, a partire dal 1 gennaio 2005, una somma in cifra fissa di Euro 15 (quindici). per ogni ora di permesso retribuito goduto ai sensi dell'art. 89, 90 com ma, c.c.n.l. 29 gennaio 2000, sino ad un massimo di 8 ore annue per imprese fino a 15 dipendenti, di 20 ore annue per imprese con più di 15 e sino a 50 dipendenti, di 32 ore annue per imprese con più di 50 dipendenti.

Per i periodi in cui le imprese non abbiano occupato operai e, quindi, non abbiano versato la contribuzione in parola, non è ammesso il rimborso delle ore di permesso del rappresentante per la sicurezza.

Gli importi calcolati dalle imprese ai sensi dello comma del presente articolo sono riscossi tramite la Cassa Edile di Perugia mediante la modulistica in uso e conferiti in un'apposito "Fondo per la sicurezza" costituito presso la Cassa stessa, le cui entrate ed uscite appariranno come partite di una gestione separata.

Il Fondo per la sicurezza verrà messo a disposizione del CPT della provincia di Perugia secondo modalità stabilite dai Comitato di Gestione e CDA della Cassa Edile e del CPT.

Art. 6 - Requisiti, nomina e decadenza, costi di gestione

Il soggetto nominato R.L.S.T. deve avere un'effettiva esperienza nel settore edile e/o in materia di sicurezza, di almeno 24 mesi.

Il R.L.S.T. viene designato dalle Organizzazioni sindacali territoriali e la nomina è ratificata in apposite assemblee zonali.

Dello svolgimento delle assemblee nonché degli esiti delle stesse viene redatto apposito verbale. Copia del verbale di assemblea deve essere trasmessa, a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali, alle Associazioni datoriali firmatarie del presente accordo.

4 Il nominativo se dipendente da impresa ediler di ciascun soggetto nominato va comunicato a cura delle Organizzazioni sindacali territoriali all'eventuale impresa di provenienza e comunque all'Ente C.P.T. entro cinque giorni dall'awenuta ratifica.

La durata dell'incarico è triennale e ogni nuovo incarico deve essere conferito sulla base dei requisiti e secondo le modalità previsti dal presente articolo.

Il R.L.S.T. decade dall'incarico per qualsiasi violazione del presente accordo.

In particolare il rappresentante decade dall'incarico qualora faccia un uso non strettamente connesso alla sua funzione od in violazione del segreto industriale di notizie o documenti che abbia ricevuti ai sensi dell'art. 19 del Decreto legislativo n. 626/1994r nello svolgimento del proprio incarico o wero abusi della propria posizione per ottenere vantaggi per sè o per altri.

Inoltre il rappresentante decade dall'incarico qualora venga rinviato a giudizio durante il triennio di nomina per motivi connessi all'incarico svolto.

La decadenza verrà formalizzata con delibera del CPT.

Il R.L.S.T. qualora sia occupato presso un'impresa al momento della nomina sarà postor dalle organizzazioni sindacali firmatarie dell'accordo in aspettativa sindacale ai sensi dell'art.31 legge n° 300/1970 e successivamente distaccato presso il CPT per l'espletamento dell'incarico di RLST.

Annualmente le Organizzazioni Sindacali firmatarie del presente accordo richiederanno alla Cassa Edile della Provincia di Perugia per il tramite del CPT il rimborso dei costi relativi alla attività dei RLST nel rispetto degli importi concordati e predeterminati così come risultanti dalla tabella allegata e che costituisce parte integrante del presente accordo.

Eventuali modifiche agli importi risultanti dalla tabella allegata dovranno essere concordati tra le parti.

Ogni attività di segreteria deve essere svolta dagli stessi R.L.S.T..

Art. 7 - Formazione

Prima dell'inizio della propria attività il R.L.S.T. deve ricevere una formazione sufficiente ed adeguata in materia di sicurezza e di salute con riferimento alle funzioni per esso previste dalla legge.

La formazione nei limiti sopra indicati è impartita dall'Ente C.P.T. della Provincia di Perugia.

Art. 8 - Svolgimento dell'attività

Lo svolgimento dell'attività del R.L.S.T. è disciplinato dal presente accordo e coordinato dal Consiglio di Amministrazione del CPT provinciale.

Laddove se ne ravvisi l'opportunità il CPT potrà attingere a professionalità e competenze già presenti nel sistema degli Enti Bilaterali al fine di sviluppare e raccordare le attività degli stessi RLST.

5- Per lo svolgimento delle loro funzioni, gli R.L.S.T. possono usufruire di un locale concesso dalla Scuola Edile di Perugia.

- Il R.L.S.T. segnala preventivamente all'impresa interessata le visite che intende effettuare agli ambienti di lavoro.

Il diritto di accesso ai luoghi di lavoro è esercitato nel rispetto delle esigenze produttive, con le limitazioni previste dalla legge.

L'impresa deve garantire la presenza sul luogo di accesso del responsabile del servizio di sicurezza, che affianca il R.L.S.T. nell'esame dell'ambiente di lavoro. In caso di inottemperanza dell'impresa, il R.L.S.T. può comunque svolgere l'esame dell'ambiente di lavoro.

Tutti gli R.L.S.T. sono muniti di tesserino di riconoscimento, da esibirsi prima dell'accesso ai cantieri, e sono altresì dotati di tutti i mezzi personali di protezione previsti dalla legge.

Nel corso degli accessi il R.L.S.T. non può chiedere l'esibizione di documentazione aziendale, fatto salvo quella prevista dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994 ed il registro degli infortuni, così come non può trarre copia della documentazione, salvo espresso consenso dell'impresa.

Ai fini dell'anzidetto art. 19, per informazioni inerenti l'organizzazione e gli ambienti di lavoro si intendono quelle riguardanti l'unità produttiva per gli aspetti relativi all'igiene e sicurezza dellavoro.

Il rappresentante, ricevute le notizie e la documentazione, è tenuto a farne un uso strettamente connesso alla sua funzione nel rispetto del segreto industriale.

Della visita ai luoghi di lavoro e degli interventi a fini di consultazione preventiva è redatto verbale, copia del quale viene contestualmente rilasciata all'impresa; i verbali relativi alle visite ed alle consultazioni sono raccolti e Conservati presso la sede degli R.L.S.T..

Qualsiasi divergenza sorta con l'impresa deve risultare dal verbale.

Nel verbale redatto in relazione alla consultazione preventiva il R.L.S.T. può inserire proprie proposte e opinioni sulle tematiche oggetto di consultazione, secondo le previsioni di legge; in ogni caso, il verbale in parola deve essere sottoscritto dal R.L.S.T. a conferma dell'avvenuta consultazione.

L'accesso ai luoghi di lavoro non può durare più del tempo strettamente necessario per l'attività richiesta.

- I lavoratori o le aziende interessati possono richiedere l'intervento del R.L.S.T. sulle materie indicate dall'art. 19 del decreto legislativo n. 626/1994. Di tali richieste viene tenuta una registrazione cronologica. L'intervento deve avvenire rispettando l'ordine cronologico, con precedenza per le richieste di consultazione preventiva.

Le richieste devono essere soddisfatte tempestivamente ed eventuali inadempimenti devono essere adeguatamente motivati.

Art. 9 - Controversie

Ogni divergenza sorta tra il R.L.S.T. e l'impresa, che non sia componibile tra le parti stesse, è verbalizzata e, prima di qualsiasi ulteriore azione, deve essere sottoposta al Consiglio di Amministrazione del C.P.T. - Ente individuato quale Organismo paritetico provinciale - in qualità di organo di prima istanza in merito a controversie, che deve esprimere il proprio parere di norma entro tre giorni, overo entro dieci giorni nei casi particolarmente complessi.


Art. 10 - Decorrenza e durata dell'accordo

Il presente accordo sarà sottoposto a verifiche tra le parti con cadenza semestrale e si applica dal 1 luglio 2004.


Qualora non sia disdetto da una delle parti, con lettera raccomandata A.R., almeno tre mesi prima della scadenza, si intenderà rinnovato per tre anni e così di seguito. Le parti si incontreranno entro il 30 giugno 2005 per le valutazioni inerenti la realizzazione del presente accordo.

Letto, confermato e

sottoscritto.



Paolo Parisi



ANCE PERUGIA

FENEAL-UIL FILLEA-CGIL FILCA-CISL